

LAVORO (RAPPORTO DI)  
Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 04-08-2014, n. 17590

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi - Presidente -

Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere -

Dott. D'ANTONIO Enrica - rel. Consigliere -

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni - Consigliere -

Dott. GHINOY Paola - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 3949-2008 proposto da:

ALTANA CLUB in liquidazione C.F. (OMISSIS) S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ROSA, RAIMONDI GARIBALDI 12, presso lo studio dell'avvocato DELFINO MARIO, rappresentata e difesa dall'avvocato MATILDE DELFINO, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

C.V., CO.VAL.TUR IN LIQUIDAZIONE;

- intimati -

avverso la sentenza n. 239/2006 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 13/02/2007 R.G.N. 10210/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/06/2014 dal Consigliere Dott. ENRICA D'ANTONIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SERVELLO Gianfranco che ha concluso per il rigetto del ricorso.

---

**LAVORO (RAPPORTO DI)**  
Trasferimento di azienda

**Fatto      Diritto      P.Q.M.**

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi - Presidente -

Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere -

Dott. D'ANTONIO Enrica - rel. Consigliere -

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni - Consigliere -

Dott. GHINOY Paola - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 3949-2008 proposto da:

ALTANA CLUB in liquidazione C.F. (OMISSIS) S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ROSA, RAIMONDI GARIBALDI 12, presso lo studio dell'avvocato DELFINO MARIO, rappresentata e difesa dall'avvocato MATILDE DELFINO, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

C.V., CO.VAL.TUR IN LIQUIDAZIONE;

- intimati -

avverso la sentenza n. 239/2006 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 13/02/2007 R.G.N. 10210/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/06/2014 dal Consigliere Dott. ENRICA D'ANTONIO;

uditio il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SERVELLO Gianfranco che ha concluso per il rigetto del ricorso.

### **Svolgimento del processo**

Con sentenza del 13 febbraio 2007 la Corte d'appello di Napoli, in sede di rinvio a seguito della sentenza della Corte di Cassazione del 25 marzo 2004 n. 5992 del 2004, in riforma della sentenza del Tribunale di Salerno, ha dichiarato illegittimo il licenziamento intimato, con effetto dal 30 aprile 1995 dalla società Co.Valtur Srl a C.V. direttore dell'hotel Club Paestum ed ha ordinato nei confronti della società Altana Club, sul presupposto dell'esistenza di un trasferimento d'azienda a quest'ultima dalla soc CoValtur ai sensi [\*dell'art. 2112 c.c.\*](#), di reintegrare il lavoratore con condanna al risarcimento del danno pari alle retribuzioni perse dal recesso all'effettiva reintegra.

La Corte territoriale ha rilevato, con riferimento alla sussistenza del trasferimento d'azienda dalla soc Covaltut alla soc Altana Club ai sensi [\*dell'art. 2112 c.c.\*](#), che non era di ostacolo all'ipotesi del trasferimento l'esistenza di un intervallo di tempo di circa tre mesi tra la cessazione dell'attività della CoValtur e l'inizio dell'attività dell'Altana Club in considerazione della brevità del tempo trascorso coincidente con il normale periodo di sospensione stagionale invernale osservato anche durante la gestione della Covaltut (sulla durata della sospensione non incidebbe la forzata inerzia a seguito dell'occupazione dell'azienda da parte dei lavoratori risoltasi sol, o nel maggio 96). La Corte ha altresì rilevato che non si era verificato alcun cambiamento nella struttura del complesso, rimasta inalterata; che non era mutata la natura dell'impresa e le modalità organizzative; che nella nuova gestione era transitato il vecchio personale sia pure con il ricorso alla stipula di contratti a termine; che l'utilizzo di personale con contratti a tempo determinato non incideva sul verificarsi del trasferimento d'azienda considerato che anche la precedente gestione ricorreva ampiamente a personale a tempo determinato e che inoltre anche la nuova società durante il periodo invernale forniva qualche servizio seppure solo in occasione di ricevimenti. La Corte territoriale ha quindi concluso sottolineando che il quadro probatorio e documentale descriveva una sostanziale integrità funzionale e dimensionale dell'azienda acquisita dalla società Altana rispetto agli assetti precedenti, con la conseguenza che doveva affermarsi la continuità della stessa azienda.

Secondo la Corte inoltre il verificarsi del trasferimento d'azienda determinava l'automatica estensione alla soc. Altana degli effetti dell'illegittimità del recesso intimato al C. e della tutela reintegratoria. Ha affermato che in assenza di specifiche contestazioni si doveva ritenere formatosi il giudicato interno in ordine all'illegittimità del recesso ed alla sussistenza del requisito dimensionale dell'azienda, giudicato opponibile anche alla società Altana in quanto quale successore a titolo universale subentrava nella stessa posizione del precedente titolare e con i medesimi oneri; che pertanto la soc Altana era tenuta alla reintegra in conseguenza del carattere illegittimo del recesso e considerata la sussistenza del requisito dimensionale accertata dal primo giudice.

La corte territoriale ha osservato che comunque, anche a riesaminare la questione della illegittimità del licenziamento e della reintegra i risultati non sarebbero mutati atteso che l'illegittimità del recesso discendeva dall'adozione del provvedimento di licenziamento in data 1/12/94 dalla CoValtur (per incapacità lavorativa organizzativa e gestionale del personale e della clientela) senza l'osservanza della procedura di contestazione dei fatti ed inoltre la consistenza del personale risultava ampiamente superiore ai 15 dipendenti avuto riguardo alla struttura ordinaria dell'azienda a prescindere da occasionali flessioni nel momento del recesso e ragguagliata all'andamento stagionale dell'azienda.

Avverso la sentenza ricorre la soc Altana Club formulando 6 motivi.

Il C. e la soc Covaltut sono rimasti intimati.

### **Motivi della decisione**

1) Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione degli [\*artt. 2112 e 1334 c.c.\*](#), della L. n. 604 del 1966, art. 6, degli [\*artt. 414, 421 e 437 c.p.c.\*](#) per la ritenuta decadenza del C. dal diritto di impugnare il licenziamento nei confronti della società Altana.

Censura la sentenza nella parte in cui ha affermato che l'applicabilità dello schema successorio del trasferimento di azienda determinava l'automatica estensione nei confronti dell'azienda cessionaria degli effetti dell'illegittimità del recesso intimato dalla cedente e dichiarato tale nei confronti della stessa ma non impugnato dal lavoratore anche nei confronti della cessionaria. Il motivo è infondato. Non è in discussione che il lavoratore ha impugnato tempestivamente il licenziamento nei confronti della soc Covaltut, sua datrice di lavoro. Detta impugnativa era l'unica a cui era tenuto il lavoratore e possibile al momento del licenziamento atteso che il trasferimento d'azienda alla soc Altana è avvenuto, come riconosciuto dalla stessa cessionaria, alcuni mesi dopo. Si consideri, del resto, che l'anteriorità del recesso rispetto al trasferimento d'azienda non incide sul rapporto di lavoro che continua con il cessionario dell'azienda qualora, per effetto della sentenza intervenuta tra le parti originarie del rapporto, il recesso sia stato annullato (da ultimo Cass. n. 4130/2014) e dunque risulta irrilevante l'impugnativa nei confronti della cessionaria, che succede per legge nel rapporto di lavoro.

2) Con il secondo motivo la soc Altana Club denuncia violazione [\*dell'art. 2909 c.c. e art. 324 c.p.c.\*](#) nonché vizio di motivazione.

Censura la sentenza nella parte in cui ha affermato che l'applicabilità dello schema successorio del trasferimento d'azienda determinava l'automatica estensione nei confronti dell'azienda cessionaria degli effetti della illegittimità del recesso intimato dalla società Covaltut e della tutela reintegratoria con conseguente condanna della sola società Altana.

Rileva che con sentenza non definitiva il Tribunale di Salerno aveva escluso la sussistenza dei presupposti per l'applicabilità [\*dell'art. 2112 c.c.\*](#), aveva respinto la domanda di reintegra nei confronti della Covaltut stante la cessazione dell'attività della stessa ed aveva riconosciuto al lavoratore la sola tutela risarcitoria nei confronti della cedente con esclusione del diritto alle retribuzioni dalla declaratoria di illegittimità del licenziamento alla reintegra.

Osserva che detta sentenza, di rigetto delle domande nei confronti della Altana, era definitiva nei confronti di quest'ultima: in tal senso era il dispositivo della sentenza qualificata come definitiva e la pronuncia sulle spese con la conseguenza che su detta sentenza si era formato il giudicato in assenza di uno specifico motivo di appello davanti alla Corte d'appello di Salerno da parte del C. con conseguente censurabilità della sentenza impugnata che invece aveva affermato l'estensione degli effetti della sentenza del Tribunale anche alla soc Altana.

La censura è infondata.

La stessa soc Altana, nell'esposizione in fatto, ha riferito che la sentenza del Tribunale di Salerno è stata impugnata dal C. il quale ha riproposto in appello la domanda di reintegra e di risarcimento dei danni nel confronti di entrambe le società con la conseguenza che nessun giudicato può ritenersi formato sulla pronuncia del Tribunale. La questione risulta, comunque, superata dalla sentenza rescindente di questa Corte che ha rimesso all'esito del giudizio circa la sussistenza di un trasferimento d'azienda ai sensi [dell'art. 2112 c.c.](#) da parte del giudice di rinvio anche la decisione sulla cessazione del rapporto di lavoro con il C..

3) Con il terzo motivo la soc Altana denuncia violazione degli [artt. 2112 e 2909 c.c.](#), della L. n. 604 del 1966, art. 6 e degli [artt. 99, 112, 324, 345, 414, 420 e 437 c.p.c.](#) in relazione [all'art. 360 c.p.c.](#), n. 5.

Lamenta che la società fin dal primo grado aveva eccepito l'inammissibilità della chiamata in causa perché indeterminata e tardiva in quanto proposta nel corso del giudizio di primo grado e che tale tardività era rilevabile anche d'ufficio ma la Corte territoriale non si era pronunciato in ordine a dette eccezioni ed anzi aveva condannato la soc Altana alla reintegra ed al risarcimento, che erano domande nuove in quanto proposte tardivamente.

Il motivo è inammissibile in quanto difetta del relativo quesito necessario ai sensi dell'art. 366 bis c.p.c., norma applicabile ratione temporis, alla sentenza in esame pubblicata in data 13/2/2007 dopo l'entrata in vigore del [D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40](#) che ha introdotto il citato art. 366 bis c.p.c..

4) Con il quarto motivo la ricorrente denuncia violazione degli [artt. 2112 e 2909 c.c.](#) e degli [artt. 112, 324, 345 e 437 c.p.c.](#) nonché omessa motivazione.

Lamenta che la Corte territoriale si era pronunciata oltre i limiti della domanda introduttiva formulata dal C. con la quale il lavoratore aveva chiesto soltanto la pronuncia di illegittimità del licenziamento e la reintegra nei confronti della sola società cedente; che inoltre il C. non aveva impugnato la sentenza del Tribunale che aveva escluso la reintegra riconoscendo solo il risarcimento del danno.

Anche tale censura è infondata. Deve richiamarsi quanto già esposto con riferimento al secondo motivo circa l'avvenuta impugnazione della decisione di primo grado anche in relazione al licenziamento ed alla reintegra nonché con riferimento a quanto già statuito da questa Corte nella sentenza rescindente.

5) con il quinto motivo la soc Altana denuncia violazione degli [artt. 1463, 2112, 2558 e 2697 c.c.](#); della [L. n. 428 del 1990, art. 47](#), del [D.Lgs. n. 18 del 2001, art. 1](#) nonché vizio di motivazione.

Censura la sentenza nella parte in cui la Corte ha affermato che il quadro probatorio e documentale descriveva una sostanziale integrità funzionale e dimensionale dell'azienda acquisita dalla società Altana rispetto agli assetti precedenti, con la conseguenza che doveva affermarsi la continuità della stessa azienda.

Deve, infatti, rilevarsi che si ha trasferimento di azienda, assoggettato, quanto ai rapporti di lavoro, alla disciplina di cui [all'art. 2112 cod. civ.](#), quando l'oggetto del trasferimento sia costituito da un complesso funzionale di beni idoneo a consentire l'inizio o la prosecuzione dell'attività imprenditoriale e che l'accertamento della sussistenza, nella fattispecie concreta, di trasferimento di azienda ovvero di beni aziendali costituisce indagine di fatto, riservata al giudice del merito e sottratta al sindacato di legittimità se congruamente motivata. (Cfr tra le tante Cass. n. 8621/2001). Nella fattispecie in esame la Corte ha compiutamente esaminato gli elementi che secondo la ricorrente consentivano di escludere il trasferimento d'azienda ai sensi [dell'art. 2112 c.c.](#). Ha, infatti, rilevato, con riferimento all'esistenza di un'interruzione dell'attività, già ritenuto nella sentenza rescindente ragione non sufficiente ad escludere il trasferimento d'azienda, che detta sospensione, coincidente con il periodo invernale, costituiva una circostanza fisiologica e strutturale dell'attività dell'azienda avente sostanzialmente carattere stagionale pur mantenendo l'azienda l'idoneità a riprendere immediatamente la sua attività alla scadenza del periodo invernale. La Corte territoriale ha poi rilevato che la forzata inerzia protrattasi fino a maggio 1996 a seguito dell'occupazione dell'azienda non aveva rilievo ai fini della valutazione della durata della sospensione, in quanto fatto sopravvenuto rispetto al momento dell'effettiva acquisizione della disponibilità giuridica dell'azienda in capo all'acquirente ed evento non significativo perché dettato da circostanze estranee.

La Corte ha sottolineato, ancora, che la sede e la struttura materiale dell'albergo erano rimasti immutati; che nella nuova gestione era transitato il precedente personale sia pure inquadrato in un diverso regime giuridico del contratto a tempo determinato; che tale circostanza non incideva sulla valutazione della sussistenza del trasferimento d'azienda ma era dettata dal carattere meramente stagionale dell'azienda alberghiera e, comunque, non incideva sulla qualità dell'impresa, né esprimeva un suo ridimensionamento costituendo un adeguamento meramente funzionale e non strutturale ad una fisionomia dell'azienda già largamente presente nella gestione precedente. L'esame di tutti gli elementi probatori emersi ha condotto la Corte territoriale a concludere per la piena applicabilità [dell'art. 2112 c.c.](#). Quanto alla censura di parte ricorrente secondo cui la Corte avrebbe fatto riferimento alla nuova versione dell'art. citato, come modificato dal [D.Lgs. n. 18 del 2001](#) deve rilevarsi che la ricorrente non indica dove la Corte territoriale avrebbe fatto applicazione della nuova versione [dell'art. 2112 c.c.](#) e, comunque, ogni questione in diritto sul punto deve ritenersi superata dalla pronuncia rescindente di questa Corte.

6) con il sesto motivo la ricorrente denuncia violazione degli [artt. 1294, 2112 e 2560 c.c.](#) nonché della [L. n. 428 del 1990, art. 47, comma 6](#). Censura la sentenza che ha condannato soltanto la società ricorrente al pagamento delle retribuzioni dal licenziamento alla reintegra che invece avrebbero dovuto far carico solo alla cedente anche perché nei suoi confronti si era formato il giudicato circa la reintegra e l'indennità risarcitoria.

La censura è infondata.

La ricorrente non può vantare alcun interesse a tale motivo atteso che essa è tenuta in solido con la cedente per tutti i debiti che quest'ultima aveva al tempo della cessione e tra questi quelli derivanti dal licenziamento intimato anteriormente al trasferimento e successivamente annullato. La Corte territoriale ha correttamente rilevato che l'intero complesso delle obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro, ivi compresi gli oneri risarcitorii derivanti dall'illegittimità del licenziamento, salvi i rapporti interni tra le due società, si trasferiscono insieme con il rapporto di lavoro in capo all'impresa subentrante.

Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere rigettato. Nulla per spese non avendo le resistenti svolto attività difensiva nel

presente giudizio.

**P.Q.M.**

La Corte, rigetta il ricorso, nulla per spese.

Così deciso in Roma, il 11 giugno 2014.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2014

---

*c.c. art. 2112*

---